

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 34 del 28 settembre 2021

VIACQUA S.p.A. Impianto di depurazione Basso Leogra di Isola Vicentina. Comune di localizzazione: Isola Vicentina, Costabissara (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità per il rinnovo dell'autorizzazione (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016 e D.G.R. n. 1979/2016). Esito favorevole.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Basso Leogra di Isola Vicentina (VI), presentata dalla società VIACQUA S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da VIACQUA S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 338537 del 14/08/2018.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato da ultimo dal D.L. n. 77/2021);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: *"Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"*;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"* che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 *"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale"* e in particolare l'art. 13 rubricato *"Rinnovo di autorizzazioni o concessioni"*;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante *"Legge regionale 18/02/2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13"*;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: *"Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016."*;

VISTA l'istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società VIACQUA S.p.A. (P.IVA. e C.F. 0319676027), con sede legale in Viale dell'Industria n. 23, 36100, Vicenza e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA in data 14/08/2018 con prot. n. 338537;

VISTA la nota prot. n. 347212 del 24/08/2018 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l'istanza presentata riguarda l'impianto di depurazione ubicato in Comune di Isola Vicentina e Costabissara (VI), in Via Vicenza, per il quale la società Viacqua S.p.A. è stata autorizzata, con determina della Provincia di Vicenza n. 115/2015 del 17/07/2015, all'esercizio, per una potenzialità pari a 40.288 A.E., e allo scarico nel Torrente Leogretta o nel Torrente Orolo; l'autorizzazione all'esercizio è stata da ultimo rinnovata con determina della Provincia di Vicenza n. 1075 del 16/07/2019 fino alla conclusione del procedimento VIA da parte della Regione Veneto;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

- l'istanza è riferita all'impianto esistente e non risultano previste modifiche o estensioni alle opere presenti;
- l'impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all'esercizio e allo scarico nel torrente Leogretta o nel Torrente Orolò con Provvedimento della Provincia di Vicenza n. 115/2015 del 17/07/2015 per una potenzialità pari a 40.288 A.E.;
- l'art. n. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;
- allo stato attuale non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell'impianto;
- la relazione presentata dal proponente, tenuto conto delle misure mitigative già attuate, non ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione degli impatti sull'ambiente;

RICHIAMATO l'esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 15/09/2021 effettuata dalla U.O. VIA e dall'U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell'amministrazione regionale;

RICHIAMATO da ultimo l'art. 6, comma 5, secondo cui la valutazione di impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c);

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell'impianto in oggetto, tenuto conto anche degli interventi proposti dal proponente quali misure di mitigazione, non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1.

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione
Oggetto della condizione	In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Vicenza, o inoltrate al/ai Comune/i, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla Provincia, la quale, potrà disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Isola Vicentina, al Comune di Costabissara e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione. Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Vicenza, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Vicenza.
Soggetto verificatore	Provincia di Vicenza anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

2.

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione
Oggetto della condizione	Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Vicenza, o inoltrate al/ai Comune/i, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l'effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 07/11/2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Isola Vicentina, al Comune di Costabissara entro 15 giorni dalla loro conclusione. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Isola Vicentina, al Comune di Costabissara, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Provincia di Vicenza.
Soggetto verificatore	Provincia di Vicenza anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l'istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l'ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto, sulla base dell'Istruttoria del 15/08/2021 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Provincia di Vicenza, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate in premessa.
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società VIACQUA S.p.A. (P.IVA. e C.F. 0319676027), con sede legale in Viale dell'Industria n. 23, 36100, Vicenza, (PEC: viacqua@pec.viacqua.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Isola Vicentina (VI), al Comune di Costabissara (VI), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Ambiente - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia